

3. La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e comunicata dalla Sezione delle bonifiche e del catasto:
- al Comune di Blenio
  - alla Divisione dell'economia.

Bellinzona, 6 luglio 2009

Ufficio per l'approvvigionamento  
idrico e la sistemazione fondiaria  
Il Capo Ufficio: ing. Athos Pilotti

---

**Disposizioni riguardanti l'assunzione di apprendisti e la stipulazione del contratto di tirocinio** 3-2

**Avviso ai datori di lavoro**

**La Divisione della formazione professionale (in seguito DFP)**, in Breganzona (via Vergiò 18) comunica che l'assunzione degli apprendisti e la stipulazione del contratto di tirocinio sono regolate dalle seguenti disposizioni:

**1. Autorizzazione a formare apprendisti**

L'azienda che intende formare per la prima volta apprendisti in una determinata professione deve prendere contatto, prima della stipulazione del contratto di tirocinio, con la DFP (v. recapiti telefonici e indirizzi e-mail indicati nella parte finale delle presenti disposizioni). L'assunzione dell'apprendista può avvenire solo dopo la formale autorizzazione rilasciata dalla DFP.

**2. Requisiti chiesti per l'operatore della formazione professionale pratica**

L'operatore della formazione professionale pratica è obbligato a frequentare gli appositi *Corsi di base per formatori di apprendisti*. L'intera offerta formativa e la procedura d'iscrizione ai corsi sono consultabili online all'indirizzo [www.ti.ch/cff](http://www.ti.ch/cff).

Per ulteriori informazioni vogliate contattare la Direzione del Centro di formazione per formatori, tel. 091 960 77 60, e-mail [decs-cff.info@ti.ch](mailto:decs-cff.info@ti.ch).

**3. Epoca di assunzione**

L'assunzione degli apprendisti deve avvenire, al più tardi, con l'inizio dell'anno scolastico. Per circostanze speciali, fondati motivi o in casi eccezionali, l'assunzione può avvenire anche più tardi, dopo il 31 ottobre solo previa autorizzazione della DFP.

**4. Notifica di assunzione**

Al più presto, dev'essere inviato alla DFP l'apposito modulo di notifica di assunzione, debitamente completato, per consentire la convocazione degli apprendisti a scuola.

**5. Contratto di tirocinio**

Il contratto di tirocinio deve essere stipulato prima dell'inizio del periodo di prova e inviato direttamente, nei tre esemplari, alla DFP che provvederà ad omologarli. Nel caso fossero stipulati più contratti di tirocinio, devono essere presentati tutti i contratti per le singole parti di formazione. Qualora le parti di formazione si svolgessero in Cantoni diversi, i contratti di tirocinio devono essere presentati all'autorità del Cantone nel quale si svolge prevalentemente la formazione.

**6. Materiale per la stipulazione del contratto di tirocinio**

I formulari per la notifica di assunzione (cfr. punto 4) e per la stipulazione del contratto di tirocinio (cfr. punto 5) sono scaricabili da internet all'indirizzo [www.ti.ch/decs/dfp/sportello/](http://www.ti.ch/decs/dfp/sportello/). Chi non possedesse un allacciamento internet è invitato a rivolgersi agli Uffici di formazione della DFP.

**7. Età dell'apprendista**

L'apprendista deve avere 15 anni compiuti; fanno eccezione alcuni tirocini in cui viene richiesto il compimento di un'età superiore.

Per gli apprendisti che compiono i 15 anni dopo l'inizio del tirocinio, ma entro il 31 dicembre dello stesso anno, dev'essere allegata alla notifica una domanda di assunzione in deroga all'età minima, unitamente ad un certificato medico di nulla osta che deve essere stilato sull'apposito modulo, scaricabile da internet all'indirizzo indicato al punto 6.

**8. Periodo di prova**

Il periodo di prova, che è compreso nella durata del tirocinio, è di almeno un mese e può durare al massimo 3 mesi. La durata, concordata tra le parti, deve figurare nel contratto. Durante il periodo di prova le parti possono disdire il rapporto di lavoro in qualsiasi tempo con 7 giorni di preavviso. Qualora la scelta della professione da parte dell'apprendista necessitasse di ulteriori accertamenti, il periodo di prova può, su richiesta delle parti contraenti e prima della scadenza del 1° periodo, essere prorogato fino al massimo di 6 mesi dall'inizio del tirocinio con l'approvazione del rispettivo Ufficio di formazione. Nel caso fossero stipulati più contratti di tirocinio, il periodo di prova per singole parti della formazione dura di regola un mese.

**9. Assunzione di apprendisti stranieri, in particolare di frontalieri**

Con l'entrata in vigore degli accordi sulla libera circolazione delle persone dell'Unione europea e dell'AELS, l'approvazione del contratto soggiace solo alle norme sulla formazione professionale. Gli apprendisti di cittadinanza straniera devono comunque ottenere un permesso personale da parte dell'autorità cantonale di polizia prima di iniziare la loro attività.

Per gli apprendisti stranieri non domiciliati deve essere presentato preventivamente il contratto di tirocinio alla DFP, con allegata una fotocopia dell'ultimo permesso personale in possesso dell'apprendista. In seguito, con il contratto di tirocinio approvato, l'azienda formatrice deve inoltrare la domanda di permesso di lavoro all'Ufficio regionale degli stranieri.

In aggiunta all'insegnamento obbligatorio gli apprendisti stranieri possono essere chiamati a frequentare, per mezza giornata settimanale durante un semestre, i corsi di recupero offerti per elaborare a fondo le materie obbligatorie.

**10. Convocazione a scuola**

Con l'invio della notifica di assunzione è automaticamente regolata l'iscrizione a scuola. La convocazione degli apprendisti alle lezioni avviene direttamente da parte delle Direzioni scolastiche negli ultimi giorni del mese di agosto; si invitano gli interessati a evitare di chiedere informazioni al riguardo telefonicamente. Si raccomanda in modo particolare l'invio della notifica di assunzione al più presto, indipendentemente dalla data effettiva d'inizio dell'attività, per permettere la tempestiva convocazione dell'apprendista ai corsi scolastici.

**11. Anno di base del tirocinio**

Gli Uffici di formazione emanano disposizioni particolari per le professioni soggette all'anno di base del tirocinio nel primo anno di tirocinio (primo anno interamente a scuola oppure nei laboratori delle associazioni professionali). Per facilitare il compito alla DFP, si invitano i datori di lavoro ad attenersi strettamente alle disposizioni sopra menzionate.

**12. Tasse**

Per la frequenza scolastica non è dovuta alcuna tassa da parte dell'azienda di tirocinio. Per contro le aziende sono chiamate a partecipare alle spese per i corsi interaziendali nella misura stabilita per ogni professione dalla rispettiva commissione dei corsi. A partire dal 1° gennaio 2010 le tasse per la frequenza dei corsi interaziendali saranno assunte dal costituendo Fondo cantonale per la formazione professionale.

**13. Esami finali di tirocinio, contributo del datore di lavoro**

Il contributo richiesto ai datori di lavoro dei settori artigianale, industriale e sanitario è stabilito in 250.– franchi per apprendista. Il contributo è calcolato secondo il principio dell'equa ripartizione delle spese del materiale d'esame tra le singole professioni. Il contributo è richiesto per l'ultima volta per la sessione d'esami 2009; a partire dal 1° gennaio 2010 le spese del materiale d'esame saranno integralmente assunte dal costituendo Fondo cantonale per la formazione professionale.

Per informazioni rivolgersi ai rispettivi uffici della Divisione della formazione professionale:

**Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica (UFIA)**

tel. 091 815 31 30

[decs-ufia@ti.ch](mailto:decs-ufia@ti.ch)

**Ufficio della formazione commerciale e dei servizi (UFCS)**

tel. 091 815 31 40

[decs-ufcs@ti.ch](mailto:decs-ufcs@ti.ch)

**Ufficio della formazione sanitaria e sociale (UFSS)**

tel. 091 815 31 50

[decs-ufss@ti.ch](mailto:decs-ufss@ti.ch)

Nell'elenco dei salari minimi e degli orari settimanali massimi applicabili agli apprendisti è indicato, per singola professione, l'ufficio competente.

Lugano-Breganzona, giugno 2009